

**D.P.G.R. n. 75/2013 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE dell'articolo 82,  
comma 16 della L.R. 1/05**



"Soluzioni progettuali inerenti le problematiche della progettazione dei percorsi di accesso alle coperture e/o gli accessi e/o gli elementi protettivi permanenti per il transito e sosta in sicurezza per lavori di manutenzione sulle coperture "

A distanza di alcuni anni, si presentava la necessità di:

- a) Un adeguamento al D.Lgs. 81/08 s.m.i.
- b) Schematizzazione in modo più univoco e chiaro dei compiti che i vari soggetti sono tenuti a svolgere

Riferimento per le soluzioni progettuali

Portale regionale

[www.coperturasicura.toscana.it](http://www.coperturasicura.toscana.it)

## PUNTO DI PARTENZA:

Art. 82, comma 14, legge n. 1/2005

*« 14. I progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione ovvero le coperture di edifici già esistenti, prevedono l'applicazione di idonee misure preventive e protettive che consentano, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.*

## VECCHIO REGOLAMENTO:

D.P.G.R. 62/2005 definiva in modo puntuale i principi generali di tutela dei lavoratori durante l'esecuzione di opere di manutenzione delle coperture, attraverso una graduazione di livelli di priorità (coerenti con i principi richiamati dagli artt. 15, 111 e 115, D.Lgs. n. 81/2008) da implementarsi operativamente tramite la previsione di un progetto, specifico ed esaustivo, chiamato "elaborato tecnico della copertura" che deve essere redatto in fase di progettazione dell'opera e da consegnare, alla fine dei lavori, al committente e, successivamente, ai vari utilizzatori.

**NUOVO REGOLAMENTO:  
D.P.G.R. n. 75/R del 18.12.2013**

**ENTRATA IN VIGORE IL 18.12.2013**

**ABROGAZIONE DEL D.P.G.R. 62/2005**  
(vecchio regolamento)

# PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE

## All'art. 2, le esclusioni:

- *“gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, i pergolati e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo, le coperture che non espongono a un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante, gli interventi impiantistici diversi da quelli definiti successivamente”;*
- *“le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura e il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri, non necessitano di misure preventive e protettive fisse o permanenti. In tali casi dovrà comunque l'eventuale successiva installazione di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia comporta l'adozione di misure preventive e protettive fisse o permanenti”*

# PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE

All'art. 3, :

- all'art. 3 sono riformulate e rese più chiare e univoche alcune definizioni chiave quali quella di copertura, di copertura calpestabile, di percorso di accesso e transito in copertura, di copertura raggiungibile, di ancoraggi, di ganci, di elementi fissi e permanenti, del progettista ecc.

# PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE

## All'art. 3, :

L'art. 3, comma 1, lettera d), ha definito gli interventi impiantistici inclusi per la prima volta nell'ambito di applicazione del nuovo regolamento.

Ovvero:

- *«gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, compresi gli impianti da fonti di energia rinnovabili (FER),*
- *gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,*
- *gli impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione di qualsiasi natura o specie, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili (FER), comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense»*,

Interventi soggetti ad attività edilizia libera ed esclusi dal precedente regolamento

# PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE

## All'art. 4, : Adempimenti.

Sono stati aggiornati gli adempimenti previsti a carico del progettista in seguito alle novità introdotte nella normativa autorizzativa in materia di edilizia civile e industriale, pubblica e privata, si vedano le istanze di permesso a costruire, le segnalazioni certificate di inizio attività edilizia (SCIA), le attività di edilizia libera e di interventi impiantistici, le varianti in corso d'opera ecc.

# PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE

## Agli artt. 5 e 6:

Sull'elaborato tecnico della copertura, è stata adeguata la parte relativa agli adempimenti con riferimento all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e l'abrogazione del D.Lgs. n.494/1996. È stata migliorata la descrizione dei contenuti tecnici obbligatori e resi fruibili una serie di allegati esemplificativi;

# PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE

## Gli artt. 7, 8 , 9:

Inerenti i criteri generali di progettazione, sono la parte più tecnica ed è stata migliorata descrivendo e specificando in modo più chiaro, completo ed esaustivo cosa si intende per “percorso”, “accesso” e “transito in copertura”, con puntuale illustrazione delle problematiche tecniche più comuni e analisi delle priorità di scelta di soluzioni progettuali e attrezzature, sempre in linea con i principi generali di tutela forniti dagli artt. 15, 111 e 115, D.Lgs. n. 81/2008.

# **LA CORRELAZIONE CON IL D.LGS. N. 81/2008, ASPETTI SANZIONATORI PENALI E AMMINISTRATIVI**

L'art. 6, comma 4, regolamento, ha fornito la necessaria correlazione al D.Lgs. n. 81/2008, ovvero alla norma cogente di rango primario in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro, inserendo l'elaborato tecnico della copertura come parte integrante del fascicolo tecnico previsto dall'art. 91, comma 1, lettera *b*)

All'art. 4, comma 1, ha previsto che la responsabilità dell'attestazione della conformità alle misure preventive e protettive sia a carico del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, già in fase di inoltro della documentazione per istanze di permesso di costruire, in caso di SCIA

# **LA CORRELAZIONE CON IL D.LGS. N. 81/2008, ASPETTI SANZIONATORI PENALI E AMMINISTRATIVI**

L'art. 5, comma 1, D.P.G.R. n. 75/R/2013, ha previsto che l'elaborato tecnico della copertura sia redatto in fase di progettazione, almeno per quanto riguarda l'elaborazione grafica e la relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali adottate, mentre la planimetria di dettaglio, la relazione di calcolo, la certificazione del fabbricante e dell'installatore, il manuale d'uso e il programma di manutenzione possono essere completati a fine lavori, anche in sede di deposito della certificazione di abitabilità o agibilità.

## **LA CORRELAZIONE CON IL D.LGS. N. 81/2008, ASPETTI SANZIONATORI PENALI E AMMINISTRATIVI**

Quindi, dal punto di vista degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 hanno trovato piena applicabilità l'art. 91, comma 1, lettera *b*), in fase di progettazione, e l'art. 92, comma 1, lettera *b*), per quanto riguarda gli aggiornamenti in corso d'opera del documento e il suo completamento.

# **LA CORRELAZIONE CON IL D.LGS. N. 81/2008, ASPETTI SANZIONATORI PENALI E AMMINISTRATIVI**

Nel caso in cui il coordinatore in fase di progettazione non sia previsto, in quanto operante in cantiere inizialmente un'unica impresa esecutrice, il regolamento ha attribuito l'obbligo di redazione dell'elaborato tecnico alla figura del progettista (art. 3, comma 1, lettera *u*)), ovvero «*tecnico abilitato incaricato della progettazione dell'intervento edilizio soggetto a SCIA, a permesso a costruire, a edilizia libera o a meri interventi impiantistici ricadenti nell'ambito di applicazione*».

Per questa figura non sono previste abilitazioni particolari dal punto di vista formale, ma sul suo operato grava e trova piena applicazione l'art. 22, D.Lgs. n. 81/2008, disposto dedicato agli obblighi dei progettisti.

# **LA CORRELAZIONE CON IL D.LGS. N. 81/2008, ASPETTI SANZIONATORI PENALI E AMMINISTRATIVI**

Al termine dei lavori l'elaborato tecnico della copertura, completo di tutta la documentazione di cui all'art. 5, comma 4, è consegnato dal coordinatore in fase di esecuzione, dal progettista o dal direttore lavori al proprietario del fabbricato o ad altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione dell'immobile.

Da questo momento in poi l'elaborato tecnico della copertura è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento impiantistico o di manutenzione che deve essere eseguito sulla stessa (art. 5, comma 4).

## **LA CORRELAZIONE CON IL D.LGS. N. 81/2008, ASPETTI SANZIONATORI PENALI E AMMINISTRATIVI**

Il proprietario dell'immobile o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezza anticaduta (art. 5, comma 5).

Sempre sul proprietario gravano gli obblighi previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 81/2008, nel momento in cui l'attrezzatura «*sistema anticaduta*» sarà concesso in uso a utilizzatori esterni per effettuare lavori di manutenzione ordinaria sulla copertura.

## **LA CORRELAZIONE CON IL D.LGS. N. 81/2008, ASPETTI SANZIONATORI PENALI E AMMINISTRATIVI**

Se il proprietario o altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione fossero datori di lavoro o dirigenti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *d)*, su di loro ricadrebbero anche tutti gli obblighi previsti dall'art. 71, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, per quanto riguarda la corretta manutenzione del sistema anticaduta e il suo utilizzo nel caso in cui sia utilizzato da propri dipendenti (che dovranno essere formati e addestrati a questo scopo), oppure, in caso di appalto di lavori, di servizi o di forniture, gli obblighi definiti dall'art. 26, D.Lgs. n.81/2008, per quanto riguarda informazione sui rischi, piano di emergenza, cooperazione e coordinamento, gestione di eventuali rischi interferenti.

# **LA CORRELAZIONE CON IL D.LGS. N. 81/2008, ASPETTI SANZIONATORI PENALI E AMMINISTRATIVI**

Il datore lavoro o il dirigente delegato utilizzatore del sistema anticaduta dovrà accertarsi di eventuali “vizi palesi” prima di permettere l’utilizzo del sistema anticaduta ai propri lavoratori (art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008) e dovrà formare i lavoratori al corretto utilizzo del sistema anticaduta nel rispetto di quanto previsto dall’elaborato tecnico della copertura consegnatogli dal proprietario o dal gestore dell’immobile, vigilando sul corretto utilizzo del sistema secondo quanto previsto dalle procedure contenute nell’elaborato.

# **LA CORRELAZIONE CON IL D.LGS. N. 81/2008, ASPETTI SANZIONATORI PENALI E AMMINISTRATIVI**

L'art. 5, comma 4, lettere *d)*, *e)*, *f)*, D.P.G.R. n. 75/R/2013, ha previsto ulteriori figure che assumono responsabilità in termini di redazione della relazione di calcolo (ingegnere o architetto abilitati non necessariamente coincidenti con il coordinatore o il progettista), di certificazione dei dispositivi di ancoraggio installati secondo le norme UNI di riferimento e di dichiarazione di conformità dell'installatore, riguardante la corretta installazione dei dispositivi di ancoraggio.

# **LA CORRELAZIONE CON IL D.LGS. N. 81/2008, ASPETTI SANZIONATORI PENALI E AMMINISTRATIVI**

Su di loro sono applicabili gli artt. 22, 23, 24, D.Lgs. n. 81/2008, per le figure del progettista, del fabbricante, del venditore e dell'installatore. Si applica quindi il D.Lgs. n. 758/1994, «*Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro*», per le figure descritte in relazione alle disposizioni collegate del D.Lgs. n. 81/2008, secondo le loro attribuzioni e responsabilità, e in caso di infortunio sul lavoro queste disposizioni possono ipoteticamente costituire nesso causale indiretto con l'accadimento (per esempio, per il cedimento di un ancoraggio non correttamente dimensionato, costruito, installato, mantenuto, per l'uso improprio del sistema anticaduta, per la non corretta applicazione delle procedure d'uso o di emergenza previste dall'elaborato tecnico della copertura ecc., con le ovvie responsabilità penali e civili che ne conseguono).

# **L'ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA**

E' la parte più innovativa e tecnicamente più complessa introdotta già dal vecchio regolamento e confermata dal nuovo testo.

L'art. 4, comma 5, ha rimandato ad altra deliberazione di giunta regionale per fornire veri e propri allegati esemplificativi di aiuto per i progettisti relativi ai contenuti obbligatori dell'elaborato stesso.

Questi allegati sono sostanzialmente estratti e riconducibili a una soluzione progettuale tipo, disponibili su internet in formato editabile e scaricabile gratuitamente.

Gli allegati sono suddivisi secondo l'elenco presente all'art. 5, comma 4

## CONCLUSIONI

Il nuovo regolamento regionale D.P.G.R. n. 75/R/2013 ha colmato certamente un vuoto della normativa nazionale, migliorando e adeguando la vecchia previsione normativa regionale, ponendosi all'avanguardia, sia dal punto di vista dell'ambito di applicazione che dal punto di vista delle previsioni tecnico progettuali, rispetto alle altre normative regionali specifiche per le manutenzioni delle coperture, e il portale *www.coperturasicura.toscana.it* è diventato l'unico riferimento nazionale in questo settore, proponendo numerose soluzioni progettuali, editabili e scaricabili gratuitamente.

## CONCLUSIONI

Tuttavia, sono rimaste varie problematiche e criticità da affrontare:

La mancanza di una normativa nazionale che uniformi e omogeneizzi in tutte le regioni di Italia le prescrizioni tecniche di prevenzione per operare le attività di manutenzione sulle coperture

## CONCLUSIONI

Tuttavia, sono rimaste varie problematiche e criticità da affrontare:

La mancanza di norme tecniche armonizzate e omogenee tra loro afferenti una direttiva europea di prodotto per gli ancoraggi puntuali, le linee vita ecc. Questo non aiuta a definire univoci e cogenti requisiti essenziali di sicurezza come, per esempio, per il D.Lgs. n. 475/1992 (dispositivi di protezione individuale), lasciando margini di discrezionalità o lacune tecniche nel *testing*, nel percorso certificativo obbligatorio del prodotto per costruttori e installatori, rendendo più difficoltosa la progettazione dell'elaborato tecnico da parte del coordinatore o del progettista, le relazioni di calcolo, le verifiche di corretta installazione e di manutenzione per il committente ecc.;

## CONCLUSIONI

Tuttavia, sono rimaste varie problematiche e criticità da affrontare:

La possibile riduzione del rendimento di impianti solari, dovuta alla diminuzione dello spazio utilizzabile in copertura

Il contrasto con vincoli paesaggistici e architettonici che impediscono l'installazione di sistemi anticaduta "troppo visibili", quali le linee vita, e che costringono il progettista a essere obbligato a scelte meno ergonomiche e sicure come gli ancoraggi puntuali.

## **CONCLUSIONI**

Tuttavia, sono rimaste varie problematiche e criticità da affrontare:

La mancanza di omogeneità dei regolamenti edilizi territoriali rispetto alle definizioni di manutenzione straordinaria e insufficiente formazione del personale comunale che si trova a dover valutare la conformità dell'elaborato tecnico della copertura ai principi progettuali previsti dal regolamento.

## **CONCLUSIONI**

Tuttavia, sono rimaste varie problematiche e criticità da affrontare:

La carenza nella formazione di progettisti, installatori, manutentori, utilizzatori dei sistemi anticaduta su copertura e mancanza di un percorso formativo e di addestramento specifico cogente e specifico.

## CONCLUSIONI

Tuttavia, sono rimaste varie problematiche e criticità da affrontare:

I sistemi di gestione della manutenzione dei sistemi anticaduta installati nel patrimonio edilizio pubblico dove, per conto della stazione appaltante prima dell'esecuzione dei lavori, è nominato un responsabile unico del procedimento (RUP) e, successivamente, entrano in campo altre figure, quali il datore di lavoro o il dirigente assegnatario della manutenzione degli immobili, spesso prive di potere di spesa e di organizzazione sufficiente rispetto agli edifici in gestione.